
Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)

(del 9 aprile 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti), entrato in vigore il 1° aprile 2013 (BU 1/2013 del 18 gennaio 2013);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità del contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 20/2014 di martedì 11 marzo 2014 del Contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

considerate la rappresentatività del campione esaminato e l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 360a CO per la proroga del CNL con salari minimi vincolanti;

richiamati:

– il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,

– la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 6 dicembre 2013 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti),

decreta:

Il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) è prorogato dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2017.

Bellinzona, 9 aprile 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale di vendita di tutti i negozi (intesi come punti vendita dotati di una gestione autonoma del personale) con meno di 10 dipendenti.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base in CHF

Personale non qualificato: fr. 17.30

Venditore/trice /Assistente di vendita fr. 18.55

(tirocinio 2 anni):

Impiegato/a di vendita (tirocinio 3 anni): fr. 19.70

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3,6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della vendita (piccoli negozi). Il contratto ha una validità di 3 anni.